

INDICAZIONI OPERATIVE PROGETTI PRIN E FIRB

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito ad alcuni aspetti dei bandi PRIN e FIRB, in particolare per quanto riguarda le collaborazioni con organismi di ricerca, nazionali e internazionali, e le tematiche del programma Horizon 2020, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1) Collaborazioni

Le collaborazioni che contribuiscono alla determinazione del punteggio del criterio d) sono esclusivamente quelle con organismi di ricerca (nazionali o stranieri, pubblici o privati, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano anche nello svolgere attività di ricerca, ivi comprese le università e gli enti pubblici di ricerca), e non semplicemente con persone fisiche; tali collaborazioni potranno essere attestate nei seguenti modi:

A) Collaborazioni con organismi di ricerca stranieri

E' necessario che una persona fisica che ha potere di firma in rappresentanza dell'organismo di ricerca (es.: il rettore, il presidente, oppure, in molti casi, il direttore del laboratorio/istituto/dipartimento), inoltri al responsabile dell'unità di ricerca interessata una apposita lettera d'intenti; oppure che il responsabile dell'unità di ricerca attesti l'esistenza di una convenzione già in essere, pienamente riconducibile alle tematiche del progetto.

La collaborazione deve essere specificata al *punto 8 del Modello B del FIRB e al punto 17 del Modello A del FIRB*, ovvero al *punto 8 del Modello B del PRIN e al punto 16 del Modello A del PRIN*. In particolare dovrà essere chiarito in cosa consisterà l'intervento dell'organismo di ricerca straniero e come questo possa organicamente inserirsi nel programma proposto per il finanziamento.

E' importante ricordare che tutti gli eventuali costi sostenuti direttamente da tali organismi per l'espletamento delle loro attività nell'ambito della collaborazione resteranno esclusivamente a loro carico (partnership).

La lettera di intenti dovrà essere inoltre allegata in Pdf nel Modello B, tanto del PRIN quanto del FIRB, dell'Unità di ricerca interessata.

Non si deve invece inserire ai punti 6.5 del Mod. B del FIRB e al 14.5 del Mod. B del PRIN il nominativo del/i ricercatore/i straniero/i appartenente all'organismo di ricerca di cui alla lettera di intenti o alla convenzione.

In assenza di un accordo con l'organismo di ricerca straniero è invece possibile inserire nominativamente il/i ricercatore/i straniero/i al *punto 6.5 del modello B del FIRB e al punto 14.5 del modello B del PRIN*, ma in questo caso la collaborazione (sempre a costo zero), essendo a titolo puramente personale, non potrà incidere sul punteggio del progetto (criterio d) in sede di valutazione. Non è possibile peraltro prevedere, per tale personale, il rimborso di spese per missione.

	RIEPILOGO	
Collaborazione con:	Persona fisica	Organismo di ricerca
Convenzione o lettera di intenti	NO	SI
Indicazione nella modulistica	PRIN mod. B – 14.5 FIRB mod. B – 6.5	PRIN mod. B – 8 PRIN mod. A – 16 FIRB mod. B – 8 FIRB mod. A – 17
Incidenza positiva sulla valutazione	NO	SI

B) Collaborazioni con organismi di ricerca italiani

B1: Collaborazione con organismi di ricerca nazionali diversi da università e/o enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.

Tali organismi non sono ammissibili come sede di Unità (come gli organismi di ricerca stranieri); la collaborazione è però configurabile in uno dei seguenti due modi:

- a) l'organismo di ricerca collabora all'attività di progetto come organismo associato senza ricevere contributi (partnership): ogni costo eventualmente derivante dalla collaborazione rimarrà interamente a suo carico; in questo caso gli studiosi afferenti a tali organismi non devono essere inseriti nominativamente nelle unità operative delle singole Università/Enti;
- b) l'organismo di ricerca diventa affidatario di una commessa (voce di spesa "Servizi di consulenza") e sarà quindi compensato per il lavoro svolto; anche in questo caso gli studiosi afferenti a tali organismi non devono essere inseriti nominativamente nelle unità operative delle singole Università/Enti.

In entrambi i casi è necessario che una persona fisica con potere di firma in rappresentanza dell'organismo di ricerca (es.: il rettore, il presidente, oppure, in molti casi, il direttore del laboratorio/istituto/dipartimento), inoltri al responsabile dell'unità di ricerca interessata una apposita lettera d'intenti; oppure che il responsabile dell'unità di ricerca attesti l'esistenza di una convenzione già in essere, pienamente riconducibile alle tematiche del progetto.

La collaborazione deve essere specificata al *punto 8 del Modello B del FIRB e al punto 17 del Modello A del FIRB*, ovvero al *punto 8 del Modello B del PRIN e al punto 16 del Modello A del PRIN*. In particolare dovrà essere chiarito in cosa consisterà l'intervento dell'organismo di ricerca nazionale e come questo possa organicamente inserirsi nel programma proposto per il finanziamento.

La lettera di intenti dovrà essere inoltre allegata in Pdf nel Modello B dell'Unità di ricerca interessata.

Non si deve invece inserire, ai punti 6.1 del Mod. B del FIRB e al 14.2 del Mod. B del PRIN il nominativo del/i ricercatore/i appartenente all'organismo di ricerca di cui alla lettera di intenti o alla convenzione.

B2: Collaborazioni con altre università e/o enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR

Anche qui sono possibili diverse possibilità:

- a) la collaborazione avviene a livello di unità di ricerca: in tal caso non è necessario produrre alcuna documentazione (lettera d'intenti o altro), essendo implicita l'esistenza di una collaborazione tra enti; il personale presente nei ruoli di atenei/enti sedi di unità di ricerca potrà anche essere indicato nell'elenco del personale di un'altra unità di ricerca, appartenente ad un altro ateneo/ente; in tal caso potrà essere inserito nel modello B del PRIN al punto 14.2 o nel modello B del FIRB al punto 6.1, ed il suo costo potrà essere valorizzato anche ai fini del cofinanziamento;
- b) il personale è nei ruoli di altri atenei/enti ammissibili al finanziamento, ma che non costituiscono unità: anche in tal caso il personale potrà essere inserito nel modello B del PRIN al punto 14.2 o nel modello B del FIRB al punto 6.1, ed il suo costo potrà essere valorizzato anche ai fini del cofinanziamento. Tuttavia, allo scopo di evitare che tale collaborazione sia intesa dai valutatori del progetto come collaborazione "a titolo esclusivamente personale", si ritiene consigliabile, anche in questo caso, presentare una apposita lettera d'intenti, da allegare in Pdf nel Modello B dell'Unità di ricerca interessata.

NOTA BENE

Il semplice inserimento di personale incardinato nei ruoli di organismi di ricerca nazionali **diversi da università e/o enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR**, ovvero di altre amministrazioni (ad esempio: personale dipendente da enti locali, istituti scolastici, soprintendenze, ecc.) o di imprese, **non configura di per sé l'esistenza di alcun tipo di collaborazione tra enti**.

Si ritiene inoltre indispensabile ricordare che, per gli atenei, l'inserimento di tale personale potrà avvenire solo nel caso in cui venga stipulata apposita convenzione, come da legge 240/10, art. 18, comma 5, lettera f, senza oneri finanziari per gli stessi atenei; tale convenzione, peraltro, riguardando esclusivamente l'utilizzo del personale e non la collaborazione tra organismi di ricerca, non dovrà essere riportata al punto 8 della modulistica, non essendo significativa ai fini della valutazione complessiva del criterio d.

2) Horizon 2020

La completa definizione del programma è ancora in fieri, ma l'attinenza con i temi del programma Horizon2020 può rappresentare, solo per le aree interessate, fino a 25 punti aggiuntivi in fase di valutazione.

Di seguito si riporta una sintesi della struttura di Horizon 2020

Il Programma Horizon 2020 si articola in tre parti fondamentali :

Parte I: Priorità "Eccellenza scientifica" che riguarda la ricerca di base completamente bottom up dove non vi sono tematiche di riferimento

Parte II: Priorità "Leadership industriale" dove fondamentale e' la parte di *Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali (ICT, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione avanzata e spazio)

Parte III: Priorità "Sfide per la società"

- Migliorare la salute e il benessere di tutti lungo tutto l'arco della vita.
- Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotto, sviluppando sistemi di produzione primaria produttivi ed efficienti sul piano delle risorse, incentivando i servizi ecosistemici, parallelamente a catene di approvvigionamento competitive a basse emissioni di carbonio.
- Compiere la transizione verso un sistema energetico, sostenibile e competitivo, di fronte alla penuria crescente di risorse, al fabbisogno crescente di energia e ai cambiamenti climatici.
- Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità a vantaggio dei cittadini, dell'economia o della società.
- Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime che risponda alle esigenze della crescita demografica mondiale, entro i limiti sostenibili delle risorse naturali del pianeta.
- Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure in un contesto di trasformazioni senza precedenti e crescenti interdipendenze mondiali